

Il Decreto legislativo 81/08

Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per una molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito, non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione. Un particolare interesse è posto nei confronti del Titolo I in quanto esso rappresenta, con estrema chiarezza, la ratio dell'intervento legislativo, contenendo le disposizioni generali da applicare a tutte le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, in esso sono declinate le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, soprattutto relativamente all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

La Direzione Sanità della Regione Piemonte il 16 giugno 2008 ha promosso, presso il Centro Incontri di Corso Stati Uniti, a Torino, una giornata seminariale dedicata al Titolo I del decreto.

Animatori dei lavori, aperti da Vittorio De Micheli, direttore della Direzione Sanità, sono stati Fulvio Perini (CGIL Torino) e Alberto Andreani (Centro Antinfortunistico) che, moderati da Marina Ruvolo (ASL AL), hanno delineato la struttura, la logica e i contenuti del Titolo I.

Complessivamente, dai diversi interventi è risultato evidente come il decreto, attraverso il Titolo I, intervenga in risposta di bisogni, da tempo segnalati, fra cui l'esigenza di un sistema di coordinamento politico e operativo finalizzato a evitare sovrapposizione di iniziative e dispersione di risorse; la necessità di una puntuale definizione del ruolo e delle competenze dei diversi attori istituzionali per consentire la concreta attuazione di un efficace sistema di sinergie; la creazione delle

condizioni per il consolidamento e lo sviluppo del sistema nazionale informativo per la prevenzione e l'istituzione di un più adeguato presidio dei rappresentanti dei lavoratori nelle aziende di piccole e medie dimensioni e nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di più imprese.

In particolare, specifica attenzione è stata posta dai relatori sul ruolo dell'azione pubblica che, nel decreto, viene strutturata in un Sistema Istituzionale, i cui componenti sono lo Stato, con i ministeri competenti, le Regioni e le Istituzioni, fra le quali ISPEL e INAIL, in grado di definire le politiche, i programmi e le priorità (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza) oltre che di analizzare l'evoluzione normativa, definire le attività promozionali, validare le buone prassi ecc. (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza).

Il seminario è stato occasione di confronto fra gli addetti ai lavori che, nel rilevare le numerose criticità nell'applicazione del decreto, hanno animato un dibattito che non può considerarsi esaurito nell'ambito della giornata seminariale. Con l'obiettivo di fornire un contributo alla necessità di approfondimento sulla materia, ancora una volta il Focus di Io scelgo la Sicurezza è dedicato al decreto 81/2008, in particolare, ad alcuni contenuti del Titolo I e ad un approfondimento sul Titolo IV.

IN QUESTO NUMERO

FOCUS

Il Decreto legislativo 81/08

NOTIZIE DALLA REGIONE

Contributi ai familiari delle vittime sul lavoro

Buone prassi europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Titolo I del Decreto legislativo 81/08

di Fulvio Perini (Consigliere CNEL)

La realizzazione del Testo Unico delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro è stata prevista dalla legge di riforma sanitaria del 1978.

Successivamente, si sono susseguiti, in periodi diversi, più tentativi di realizzazione caduti per ragioni tecniche o istituzionali diverse.

Anche le ragioni e gli scopi che sostenevano la necessità del Testo Unico sono cambiati nel tempo: dal semplice riordino delle norme nazionali, alla esigenza di integrare in un unico articolato norme nazionali e norme europee, alla necessità di adeguare il funzionamento delle istituzioni e del sistema sanzionatorio.

L'ipotesi che ha improntato la struttura e l'articolato del decreto legislativo 81/2008 si è fondata sulla esigenza di costruire un sistema normativo capace di rispondere ai mutamenti intervenuti, e che interverranno, nel mercato del lavoro e nell'organizzazione produttiva, garantendo un sistema dinamico di tutela e di miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. La nuova normativa dovrà favorire la salute e la sicurezza in una condizione di grande articolazione di figure e rapporti professionali sul mercato del lavoro, fortemente influenzati da una organizzazione del lavoro fondata sull'adattabilità della forza lavoro alle scelte d'impresa mentre la stessa impresa tende a caratterizzarsi come insieme di imprese per effetto dell'estensione degli appalti tradizionali e delle terziarizzazioni e cessioni di rami d'azienda.

Cambiano così le modalità degli infortuni sul lavoro e crescono i disturbi e le malattie correlate allo svolgimento del lavoro. Sembra che il 58% degli infortuni derivino da errori umani: si attribuiscono ad "errori" tutti quei comportamenti derivanti dalla incapacità del lavoratore interessato di padroneggiare le situazioni di rischio cui è esposto e questa incapacità non deriva unicamente dalla scarsa formazione ma dalla capacità organizzativa di considerare in modo adeguato le conoscenze e le esperienze dei lavoratori nell'attribuzione dei compiti.

La tutela della salute e della sicurezza deriva sempre di più dalle capacità di organizzazione. Questo presupposto vale per l'impresa ma vale anche per le istituzioni pubbliche. Il Titolo I del decreto legislativo è, quindi, improntato all'affermazione di tre sistemi di prevenzione, posti in relazione tra loro: il sistema istituzionale, il sistema aziendale di gestione della prevenzione, il sistema di relazioni tra le parti sociali. La scelta di favorire la realizzazione di sistemi di governo della prevenzione capaci di adattarsi ai mutamenti organizzativi e sociali non parte solo dalla analisi dei processi produttivi e del mercato del lavoro; da anni, infatti, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha elaborato proposte, condivise dai Governi e dalle parti sociali, per la realizzazione di sistemi pubblici nazionali di governo della prevenzione (Convenzione OIL 187/2006) e di sistemi

io scelgo la sicurezza

Numero 4 - Agosto 2008

Regione Piemonte

Direzione Sanità

Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro

Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino

Tel. 011.432.4761 E-mail: prevsan@regione.piemonte.it

E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Redazione

Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Antonino Bertino (SPreSAL ASL To1), Maria Gullo (INAIL, Direzione Regionale Piemonte), Federico Magri, Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Silvano Santoro (DoRS)

Hanno collaborato a questo numero

Salvatore La Monica, Lara Prato, Roberto Luzzi, Mara Anastasia, Fulvio Perini

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it

aziendali per il miglioramento continuo della salute e della sicurezza (linee guida OIL del 2001).

In questa nota di commento viene trattato il sistema istituzionale che, non a caso, trova un primo riferimento nella definizione di «sistema di promozione della salute e sicurezza» come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. In questo modo si dà attuazione all’articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potestà della legislazione concorrente, si responsabilizza maggiormente il Governo nazionale nell’azione di coordinamento della prevenzione e della vigilanza, si coinvolgono l’Ispesl e l’Inail, per le

specifiche funzioni di questi istituti, all’elaborazione delle proposte tecniche che saranno poi esaminate e validate dalla nuova Commissione Consultiva permanente. L’articolo 5 del decreto istituisce l’organo di indirizzo e coordinamento nazionale “delle politiche attive” e “delle attività di vigilanza” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Spetta al Ministero della Salute, oggi a quello del Lavoro, Welfare e Salute, la gestione di tale organo che, comunque, si fonda sulla piena corresponsabilità e sulla leale collaborazione tra istituzioni nazionali e regioni.

Questo principio di collaborazione e di corresponsabilità nelle politiche pubbliche della prevenzione trova sempre una conferma nella composizione paritaria tra stato centrale e regioni per la parte istituzionale dell’organo di indirizzo e valutazione previsto all’articolo 5, e anche per la Commissione Consultiva permanente prevista all’articolo 6 e per



la Commissione per gli interpelli dell’articolo 12.

Questi organismi, assieme ai Comitati regionali di coordinamento, agli istituti nazionali di ricerca e di assicurazione costituiscono il sistema nazionale di prevenzione.

Le parti sociali partecipano, sia con la modalità della consultazione permanente, in relazione alle scelte del comitato di valutazione e di coordinamento, sia con la partecipazione paritaria e tripartita (con la presenza delle regioni quadripartita) alla Commissione consultiva permanente.

Il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) vede il coinvolgimento di tutti le strutture istituzionali presenti nel sistema pubblico di prevenzione, prevedendo una integrazione crescente delle basi di dati in possesso di ciascuna di esse. Si potrà così, nel tempo, usufruire delle informazioni sul mercato del lavoro, della composizione delle unità produttive, dei programmi formativi, del numero e delle caratteristiche dei lavoratori operanti in Italia

Numero Verde
800-580001

dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 13.00

e-mail: info.sicuri@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri

soggetti a sorveglianza sanitaria o sottoposti a esposizioni ad agenti biologici o cancerogeni, dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza stessa derivanti dalle cartelle sanitarie e di rischio, sino alla possibile comparazione con l'andamento dei dati delle dimissioni ospedaliere e dei registri dei tumori. Le informazioni sull'andamento degli infortuni e delle denunce di malattia professionale potranno così essere letti in un contesto assai più ricco di informazioni.

Sarà, così, possibile per il comitato di indirizzo e valutazione adottare misure e programmi di politica attiva della prevenzione più aderenti alla realtà e, soprattutto, si potrà cominciare a valutare i risultati. In questo modo, il coordinamento delle attività di vigilanza potrà diventare, sia a livello nazionale che a livello regionale, molto più preciso ed efficace. Anche i risultati delle attività di vigilanza dovranno rientrare nel sistema informativo nazionale per garantire quella uniformità necessaria in una materia così delicata.

Analogamente, e in stretto rapporto con il comitato di indirizzo e di valutazione nazionale, i Comitati Regionali di coordinamento svolgeranno sia una funzione di indirizzo delle politiche attive di prevenzione che di coordinamento, sui propri territori di competenza, delle attività di vigilanza. È interessante rilevare che l'indirizzo sulle politiche attive di prevenzione va ben oltre le competenze in materia sanitaria, basti pensare alle attività formative e alla competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale. Per l'azione di vigilanza, poi, viene istituito presso ogni Comitato regionale un apposito ufficio operativo di tutti gli organi di vigilanza con lo scopo di pianificare e valutare le attività svolte e di indicare scelte specifiche con priorità territoriali o di settore produttivo.

È, allora, importante richiamare le funzioni del sistema informativo chiaramente indicate all'articolo 8 del decreto 81: considerare il quadro produttivo e occupazionale, valutare le priorità sulla base del quadro dei rischi e dell'andamento dello stato di salute e di sicurezza, programmare le azioni e gli interventi di prevenzione e di vigilanza.

Le nuove sanzioni sono state oggetto di notevoli polemiche. Va, quindi, precisato il carattere del nuovo sistema sanzionatorio. Nel sistema sanzionatorio si afferma un nuovo equilibrio: le contravvenzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente passano



da 1388 a 594. Non è una depenalizzazione, ma il peso delle sanzioni derivanti dalla inadempienza di misure tecniche si riduce nel numero mentre il valore delle sanzioni per le inadempienze sugli aspetti gestionali, a partire dalla valutazione dei rischi, diventa maggiore.

Le nuove sanzioni del solo arresto attengono a due fattispecie: la mancata valutazione dei rischi in imprese ad elevata pericolosità per i lavoratori o per la popolazione circostante o il rifiuto a ottemperare alla sospensione dell'attività produttiva prevista nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di prevenzione.

Anche per la sanzione della sola ammenda esistono due fattispecie di reato molto specifiche: l'aver commesso gravi errori nella stesura del documento di valutazione dei rischi e, per il preposto, l'aver accettato l'incarico senza una preventiva formazione in materia.

Rimane la sanzione pecuniaria, effettivamente pesante, a carico delle imprese soggette al decreto legislativo 231/2001 nel caso di omicidio o di lesione colposi per non aver attuato un sistema di gestione e di controllo della corretta attuazione delle misure di prevenzione per cui gli incidenti o le esposizioni professionali hanno provocato la morte o un danno alla salute del lavoratore a seguito della mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione. È una sanzione che spinge verso una applicazione non formale delle misure di prevenzione, per garantire l'effettività della norma e per favorire l'adozione di sistemi aziendali di gestione della salute e della sicurezza.

Le attività promozionali nel Dlgs 81/08

di A. Palese (Regione Piemonte)

Il decreto legislativo 81/08, all'articolo 10, attribuisce la competenza a svolgere attività di informazione e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Aziende Sanitari Locali del SSN, al Ministero dell'interno, tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), agli organismi paritetici e agli enti di patronato.

Nell'ambito della Commissione consultiva, composta da rappresentanti di diversi ministeri, delle regioni e delle parti sociali sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

- a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
- c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e

coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

Le modalità operative per la programmazione e realizzazione dei progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono, in ogni caso, inserire nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, l'INAIL può finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi della responsabilità sociale di impresa. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese, su base volontaria, di soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Riepilogando, secondo il decreto 81/08 la promozione della cultura della sicurezza e le attività di formazione si concretizzano attraverso: a) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi; b) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri saranno sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto; c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione.



Il Decreto legislativo 81/08 e i sistemi di gestione della sicurezza

di M. Gullo e R. Luzzi (INAIL - Piemonte)

La Legge 123/07, in vigore dal 25 agosto 2007, con l'art.9 ha esteso il campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 del codice penale, con prognosi superiore ai 40 giorni o con rilevanti danni permanenti alla persona), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni ulteriori rispetto alla L. 123/2007, delineando il modello esimente dalla responsabilità amministrativa, di cui al d.lgs.231/01, nel caso dei suddetti reati in ambito infortunistico.

L'applicazione d'ufficio del 231 è prevista per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione. Nel caso di infortuni sul lavoro, la carenza di misure di prevenzione o di protezione sono quasi sempre associabili al *vantaggio* di minori costi per l'azienda o all'*interesse* di una maggiore produttività.

La responsabilità della persona giuridica (organizzazione, ente, associazione) è sanzionata con misure di tipo amministrativo ma il procedimento è gestito, con approccio penalistico, dal giudice penale.

Per i reati sulla sicurezza in ambito di D.Lgs. 231/01, sono previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive. L'Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per i suddetti reati se dimostra di possedere un modello organizzativo e gestionale rispondente a quanto indicato all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, avendo adottato ed attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Inoltre dovrà dimostrare che sia stato affidato a un Organismo dell'azienda, dotato di autonomi poteri di iniziativa e

controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di aggiornarlo.

Quindi, per non rischiare di subire pesanti sanzioni, l'azienda in cui si sia verificato un grave infortunio deve essere in grado di dimostrare al giudice penale di aver effettivamente attuato un sistema di gestione conforme ai modelli indicati all'art. 30 comma 5, congiuntamente agli altri elementi caratteristici richiamati nello stesso articolo in linea con la legge 231/01. Un modello esimente, che deve essere sviluppato a partire da un'analisi dei rischi, deve prevedere i seguenti componenti: un Codice Etico, un organismo di vigilanza, un sistema sanzionatorio e un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL).

È evidente come le implicazioni del D. Lgs. 231, e la sua recente estensione ai reati in materia di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (e in futuro anche ai reati nei confronti l'ambiente) impongono grande attenzione e coinvolgono potenzialmente tutte le imprese, richiedendo un nuovo impegno, in particolare, alle imprese di medie e piccole dimensioni e alle microimprese.

In tal senso, le aziende certificate (ISO 9001/14001 e OHSAS 18001) risultano avvantaggiate in quanto sono già predisposte, in termini organizzativi, alla chiara attribuzione e formalizzazione di ruoli e responsabilità, alla formazione del personale, alla documentazione delle attività svolte ed al controllo del rispetto delle procedure aziendali.

In questa logica, il D.Lgs. 81/2008 indica nei sistemi di gestione aziendali della salute e sicurezza uno strumento funzionale all'esonero dalla responsabilità; infatti, esso, all'art. 30 comma 5, prevede che *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti."*, anche se ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno successivamente essere





indicati. L'adozione di un SGSL non costituisce, in tal senso, un obbligo di legge ma uno strumento ad adozione volontaria, utile ai fini dell'esonero ex. D.Lgs. 231/01. Il tessuto produttivo nazionale riceve, quindi, un impulso non trascurabile verso l'adozione di modelli gestionali propri di aziende leader che operano con elevati standard di processo e di risultato.

Per le aziende piccole e medie, solitamente con limitate disponibilità di risorse finanziarie da investire nel rinnovamento organizzativo, il problema dello start up potrebbe trovare soluzione nelle opportunità offerte dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni paritetiche, che stanno creando al loro interno elevate competenze specifiche relative ai sistemi di gestione, anche a seguito di progetti formativi finanziati dall'INAIL a livello nazionale e nel territorio. Proprio in Piemonte, a maggio e giugno 2008, l'INAIL ha tenuto, nell'ambito della attività prevenzionali condotte in sinergia con le parti sociali, due corsi, uno propedeutico e uno specialistico,

sugli SGSL destinati ai rappresentanti delle parti sociali e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per le imprese, l'adeguamento all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 comporta una governance consapevole dei processi di controllo dei rischi lavorativi cui è sottesa una mentalità di gestione orientata all'eccellenza.

Gli imprenditori, da parte loro, potranno cogliere l'opportunità di far valere la loro connaturata leadership, entrando nel nuovo business della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie aziende. L'adozione di un SGSL, sostanziale e non formale, consente la riduzione dei costi della sicurezza, indiretti e diretti: relativamente ai primi, perché determina una minore probabilità di accadimento di infortuni consentendo, così, la riduzione dei costi ad esse connessi; relativamente ai secondi, perché consente di accedere a un'oscillazione del tasso medio, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT) e dei premi assicurativi INAIL 2000 concesso, su richiesta, a quelle aziende che attuano azioni a carattere prevenzionale travalicanti il solo obbligo di legge.

L'oscillazione del tasso ex. art 24 MAT, quindi, consente di accedere a uno sconto che, per l'effetto congiunto del meccanismo bonus-malus, può raggiungere, in funzione di diversi parametri, fra cui le dimensioni aziendali in termini di addetti, l'entità del 35%-40%.

In una logica di sostegno alle imprese, l'INAIL, da anni, fornisce nel territorio consulenza a quei datori di lavoro che desiderano approfondire la tematiche dell'implementazione di un SGSL anche ai fini della concessione dello sconto sopra accennato.

In definitiva, il D.Lgs. 81/08 traccia un nuovo percorso che, con il sostegno delle istituzioni a ciò preposte, consentirà a tutte le imprese di uscire dalla logica della sola valutazione del rischio per avviare metodiche di consapevole gestione del rischio, finalizzate a garantire ai lavoratori livelli di sicurezza sempre più elevati nel tempo.

INAIL COMUNICA

Il D.Lgs. 81/2008 (art.18, comma 1, lettera a) impone di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto

sono ancora in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.

Non appena possibile, saranno rese note tutte le indicazioni utili per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa.

<http://www.inail.it/>

Il Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili

di M. Montrano e G. Porcellana (ASL T03)

Nell'ambito del riassetto e riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, operata con il D.lgs. 81/2008 in attuazione della legge delega n. 123/2007, le prescrizioni di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili sono quelle che hanno subito le maggiori innovazioni.

Il nuovo provvedimento legislativo, che ha abrogato con l'art. 304 comma 1 lettera a) il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, dedica ai cantieri temporanei o mobili l'intero capo I del titolo IV negli articoli che vanno dal n. 88 al n. 104.

Volendo esaminare solo alcune delle principali modifiche introdotte e senza avere la pretesa di essere esaustivi, si ritiene di dover segnalare alcune criticità che emergono a una prima lettura del decreto.

Scorrendo velocemente il campo di applicazione (art. 88), che rimane sostanzialmente invariato rispetto alla precedente normativa, già l'articolo 89 (definizioni) introduce un primo elemento di novità sulla nuova definizione di responsabile dei lavori. Il legislatore, nel ribadire che tale soggetto è *"incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera"*, ha intenzionalmente eliminato la locuzione *"che può essere"* che era presente nel D.lgs. 494/96 ed era stata introdotta dal D.lgs. 528/99, e la locuzione *"della esecuzione"*, precisando anche che *"tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera"*. Nell'ambito

degli appalti pubblici, di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori rimane il responsabile unico del procedimento.

La nuova definizione modifica in maniera strutturale la funzione del responsabile dei lavori che, secondo la nuova impostazione, sembra essere una figura obbligatoria, almeno in alcuni ambiti. Per meglio chiarire tale concetto occorre effettuare una breve analisi storica della definizione di responsabile dei lavori.

Come è noto, la prima versione del D.lgs. 494/96 stabiliva che il responsabile dei lavori era il *"soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera"*. Tale definizione, all'alba dell'entrata in vigore del D.lgs. 494/96 (24/03/1997), portava a qualificare tale figura come obbligatoria. Solo pochi giorni prima della entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 41 del 18 marzo 2007, precisava che la designazione di un responsabile dei lavori era una facoltà e non un obbligo del committente *"poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 (del D.lgs. 494/96 ndr) vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori"*. Se dubbio permaneva, questo veniva definitivamente chiarito grazie al D.lgs. 528/99 che, come già precedentemente indicato, introduceva la locuzione *"che può essere"*.

Ora, leggendo le nuove disposizioni legate al committente e al responsabile dei lavori, si nota che non tutti gli obblighi sono posti indifferentemente a carico di uno o dell'altro soggetto. In effetti, l'articolo 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) pone obblighi (e responsabilità) al solo committente (primo comma) e al solo responsabile dei lavori (secondo comma). Inoltre, l'articolo 92 comma 1 lettera e) che stabilisce l'obbligo di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione, specifica che tale segnalazione, diversamente da quanto indicato dall'articolo 5 comma 1 lettera a) del D.lgs. 494/96, deve essere fatta *"al committente e al responsabile dei lavori"*.

Da tale analisi emerge, quindi, che il legislatore ha ritenuto che, in alcuni ambiti,



la presenza del responsabile dei lavori sia obbligatoria e necessaria, in altri, e specificatamente là dove gli adempimenti vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori, lascia al committente la scelta di conferire un incarico o meno al responsabile dei lavori per lo svolgimento di tali adempimenti. Occorre però prestare attenzione: il conferimento di tale incarico non esonera il Committente delle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91 comma 1 (redazione del PSC e del fascicolo), 92 comma 1 lettera e) (obblighi di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione) e 99 (notifica preliminare).

Tale lettura non scioglie, comunque, un nodo essenziale. Se è vero, come è vero, che il responsabile dei lavori *"coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera"*, il legislatore non indica quale progettista e quale direttore dei lavori sono interessati da tale definizione. E' noto, infatti, che nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile vi può essere il progettista architettonico e il progettista strutturale, così come può essere presente il direttore dei lavori architettonico e il direttore dei lavori delle strutture in cemento armato. In relazione alle incompatibilità già previste dal D.lgs. 494/96, con il D.lgs. 81/2008 viene specificato che il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere svolto dal datore delle imprese esecutrici (divieto già previsto nel D.lgs. 494/1996), non può essere svolto neanche da un dipendente delle imprese stesse né dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato. Si deve dare atto che il legislatore ha voluto meglio individuare le clausole di incompatibilità ma, al tempo stesso, si fa rilevare che si poteva estendere in modo chiaro e palese tale incompatibilità anche agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione non dipendenti del datore di lavoro. Anche sul termine "dipendente" andrebbe fatta chiarezza alla luce delle nuove prestazioni di lavoro atipico previste dalla cosiddetta Legge Biagi.

Due ulteriori novità contenute nell'art. 89 sono rappresentate dalla definizione della *"impresa affidataria"*, individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e



dalla definizione di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che viene definita come *"il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera"*.

La definizione di *"impresa affidataria"* si rendeva necessaria in relazione ai nuovi obblighi previsti dall'articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), mentre per quanto attiene alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi si fa rilevare che, nell'allegato XVII al D.lgs. 81/2008, viene elencata la documentazione che le imprese stesse e i lavoratori autonomi devono esibire al committente, o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.

In attesa che venga chiarito a quale soggetto il committente deve trasmettere la documentazione indicata nell'articolo 90 comma 9 lettere a) e b), (viene citata una non meglio qualificata *"amministrazione competente"* mentre in più passi del decreto si cita l' *"amministrazione concedente"* o l'organo di vigilanza), si rileva che l'assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) continua a produrre la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativi. Stessa sorte è prevista quando nel cantiere l'organo di

vigilanza accerta l'assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo tecnico (naturalmente ove previsti), oppure l'assenza della notifica preliminare di cui all'art. 99.

L'obbligo a carico del committente di trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici, unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90, è stato esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

Un altro elemento che ha suscitato le maggiori sorprese è costituito dal rivisto obbligo legato alla nomina dei coordinatori per la sicurezza. L'art. 90 comma 3 del decreto stabilisce i casi nei quali sussiste l'obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Come è noto, sino al 15/05/2008 (data di entrata in vigore del decreto) la nomina di tali figure era richiesta nel caso in cui nel cantiere era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee, e nel caso che l'entità del cantiere fosse pari, o superiore, ai 200 uomini-giorno o, anche, nel caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell'allegato II del D.lgs. 494/1996.

La nuova disposizione stabilisce l'obbligo da parte del committente della nomina dei coordinatori, anche in caso di coincidenza con l'impresa esecutrice, nel caso in cui, in cantiere, sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Non è più necessaria quindi la presenza dell'ulteriore

condizione legata all'entità del cantiere o alla maggiore pericolosità.

Tale disposizione trova una deroga nel comma 11 dello stesso articolo 90, là dove viene espressamente indicato che, in caso di lavori privati (e quindi con esclusione dei lavori pubblici) non soggetti a permesso di costruire, l'obbligo di cui all'art. 90 comma 3 non si applica ma si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 92 comma 2. Il legislatore con un abile manovra dilatoria (leggasi il passaggio dall'articolo 92 comma all'articolo 90 comma 4) chiede comunque, in questi casi, la designazione di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più imprese.

Il risultato di tale disposizione, che peraltro provoca una non giustificata disparità tra cantieri pubblici e privati, è quello di perdere una importante opera di pianificazione della sicurezza durante la fase di progettazione dell'opera, momento in cui la presenza di un coordinatore per la progettazione è assolutamente indispensabile, ricordando che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 permette la realizzazione di fabbricati anche di discreta entità con la cosiddetta "superDIA" senza il ricorso al permesso di costruire. Alla luce di ciò non ci sarà da meravigliarsi se nascerà una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese per recepimento *in peius* della direttiva comunitaria 92/57 (direttiva cantieri).

Vale, poi, la pena approfondire la dinamica della già citata responsabilità del committente e del responsabile dei lavori definita dall'articolo 93. Diversamente da quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D.lgs. 494/1996, così come modificato dal D.lgs. 528/1999 che prevedeva che "il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori", viene affermato nell'articolo 93 comma 1 che "in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99". Trattasi della verifica degli adempimenti legati agli obblighi del committente, all'obbligo del coordinatore in fase di esecuzione di segnalare le



inadempienze delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e dell'obbligo della trasmissione della notifica preliminare.

Per quanto attiene al responsabile dei lavori, a questi viene affidato l'obbligo di verificare l'adempimento del coordinatore in fase di progettazione (redazione del PSC e del fascicolo tecnico) e l'adempimento degli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione previsti dall'articolo 92 comma 1, ad esclusione di quanto indicato nella lettera e), in quanto affidata al committente, e nella lettera f) (sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato).

Si rileva che per la violazione dell'articolo 93 non è stata prevista alcuna sanzione, circostanza che comporta il rischio di vanificare tali azioni di verifiche richieste al committente e al responsabile dei lavori e che potranno essere, eventualmente, oggetto di esame in caso di infortunio sul lavoro.

Come già anticipato, con l'articolo 97 vengono introdotti nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria che deve, adesso, vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'impresa affidataria è titolare, altresì, degli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere.

All'impresa affidataria viene, altresì, affidato il difficile compito di coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall'articolo 96, nonché di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.

Un'ultima nota deve essere fatta sugli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 101. Anche in questo caso siamo di fronte a innovazioni rilevanti. Va ricordato che l'articolo 13 del D.lgs. 494/1996 stabiliva che *"prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"*. L'articolo 101 del D.lgs. 81/2008 dispone che tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. Ogni singolo controllo non può durare più di quindici giorni e l'inizio dei lavori è permesso solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche.



Gli effetti di tale disposizione dovrebbero portare ad impedire l'inizio dei lavori nei cantieri là dove le imprese esecutrici non hanno correttamente pianificato la sicurezza con i propri piani operativi di sicurezza o nei casi in cui tali piani operativi non siano coerenti tra loro o con il piano di sicurezza e coordinamento. L'uso del condizionale è d'obbligo, in quanto, troppo spesso, abbiamo visto e letto piani operativi "fotocopia" senza concretezza operativa e di una genericità impressionante. Peraltro, è lo stesso legislatore che non crede all'obbligo da lui stesso imposto, considerato che la mancata osservanza dell'art. 101 commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro.

Da quanto sin qui argomentato, è di tutta evidenza come le modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2008 sono significative; inoltre, ne esistono altre di minore rilievo, che non sono descritte in questo articolo.

Tali modifiche irrompono violentemente nei vari contesti esistenti e diventa veramente drammatico conciliare i nuovi obblighi con situazioni di cantiere ormai stabilizzate o, addirittura, in via di conclusione.

Si ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere un periodo transitorio o una diversa entrata in vigore degli obblighi, magari legata agli incarichi di progettazione così come fu fatta al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 528/99. In quella occasione, infatti, il decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000 n. 13, le varie disposizioni entrarono in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2000) e furono previste ben tre strade da percorrere, in relazione all'incarico di progettazione esecutiva (art. 25 del D.lgs. 528/99).

Ma tutto questo ormai appartiene al passato e, chissà perché, ciò che appartiene al passato appare quasi sempre migliore.

Contributi ai familiari delle vittime sul lavoro

di L. Prato (Regione Piemonte)

La Giunta regionale ha approvato il regolamento per l'erogazione dei contributi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il regolamento dà applicazione alla legge regionale 25 del dicembre 2007, che aveva istituito l'apposito Fondo di solidarietà voluto dalla Regione.

Sarà possibile richiedere i contributi per gli incidenti mortali avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il regolamento prevede che siano beneficiari del contributo, che ammonta a 10.000 euro per ogni singolo evento luttuoso, il coniuge, i figli, nonché i componenti della famiglia anagrafica, oltre ai figli non coabitanti con la vittima e al coniuge separato. In mancanza sono destinatari i genitori della vittima e, in loro assenza, i fratelli e le sorelle.


Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione giovedì 29 maggio ed è entrato in vigore il giorno successivo. «Grazie

all'approvazione del regolamento - afferma l'assessore regionale al Lavoro, Teresa Angela Migliasso - sarà possibile avviare l'assegnazione dei contributi stanziati dal fondo regionale che rappresentano un piccolo sostegno concreto alle tante famiglie che in Piemonte hanno vissuto la tragedia di un familiare deceduto su lavoro. Un sostegno che si affianca ad altre iniziative avviate dalla Regione per accrescere la sicurezza del lavoro e combattere il dramma delle morti bianche».

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Agenzia Piemonte Lavoro, che provvederà a valutarle e a erogare le risorse assegnate. Per gli incidenti che si sono verificati precedentemente alla pubblicazione del regolamento sarà comunque cura dell'Agenzia, in collaborazione con l'Inail, contattare direttamente le famiglie coinvolte.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.agenziapiemontelavoro.net

Comitato Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



Il Ministero della Salute intende realizzare una pubblicazione che ripercorre le tappe fondamentali delle iniziative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro messe in campo con le Regioni a partire dal Convegno di Torino del giugno 2007 fino alla pubblicazione, il 30 aprile 2008, del decreto legislativo attuativo della delega ex art. 1 della Legge 123/07. In merito al Convegno di Torino, è stata già inoltrata al Ministero della Salute la richiesta delle copie degli atti, di recente pubblicati, che saranno recapitati a tutte le Regioni.

In attuazione dell'art. 7 del d.lgs. 81/08, relativo ai Comitati regionali di coordinamento, si procederà secondo quanto previsto dal decreto attuativo del 21 dicembre 2007, garantendo l'autonomia di lavoro delle Regioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra gli aspetti problematici da affrontare, è di particolare rilievo, la partecipazione dei quattro rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro che, ai sensi del c. 3 dell'art. 1 del DPCM 21 dicembre 2007, devono

essere designati dalle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative".

Per quanto riguarda l'applicazione della nuova normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, si concorda la trasmissione dei quesiti più rilevanti alla segreteria del Comitato che provvederà a coinvolgere i coordinatori dei Gruppi di lavoro interregionali competenti per materia.

Si rileva come il Sistema Informativo, creato principalmente per "monitorare" il Patto per la sicurezza, sia divenuto, grazie all'impegno delle Regioni, un valido strumento di misura dell'efficienza dell'attività di prevenzione sul territorio. Al momento si ha la disponibilità di tutti i dati relativi al 2006, rimane da completare la raccolta e l'elaborazione di quelli relativi al 2007. In entrambi i casi è necessario sviluppare una seria riflessione sul loro utilizzo partendo dalla consapevolezza che i dati raccolti descrivono una realtà nazionale fortemente differenziata a livello regionale.

Rapporto sull'attività dell'osservatorio regionale sui tumori del naso e dei seni paranasali

di R. Ceron (SPRESAL ASL CN1)

Nel mese di marzo 2008 è stato pubblicato, a cura dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il resoconto sull'attività dell'Osservatorio Regionale sui tumori nasosinusal, avviato nel 1996 dal Servizio Sovrazonale di Epidemiologia di Grugliasco e affidato, nel 1999, allo SPRESAL dell'ASL 17 (attuale ASL CN1).

La rilevazione attiva dei carcinomi epiteliali e dei papillomi invertiti (neoplasie benigne che tenderebbero alla recidiva e alla trasformazione maligna) del naso e dei seni paranasali incidenti in residenti della Regione Piemonte, è stata condotta mediante intervista dei casi raccolti presso 55 centri di diagnosi e cura piemontesi (reparti di ORL, Anatomia Patologica, Oncologia, ecc.) e mediante confronto con i casi rilevati dall'Osservatorio delle Malattie Professionali presso la Procura della Repubblica di Torino. I dati raccolti hanno reso possibile uno studio di natura osservazionale relativo a tutto il periodo 1996-2006 e uno studio caso-controllo dei primi 5 anni (1996-2000) che, per entità numerica, rappresenta uno dei più grandi studi caso-controllo sui carcinomi naso-sinusal finora condotti.

Si fornisce di seguito un estratto dei risultati dello studio condotto.

Negli 11 anni di osservazione sono stati selezionati 331 casi di carcinoma e 133 di papilloma invertito. I carcinomi sono rappresentati per quasi la metà da adenocarcinomi, per il 30% da Ca squamosi e, per il restante, da altri tipi istologici. L'incidenza stimata dei carcinomi, con un tasso grezzo di 1,21/100.000 per i maschi e di 0,25/100.000 per le femmine, è risultata simile a quella dei registri tumori nazionali, mostrando un eccesso significativo per la provincia di Cuneo. Per i papillomi l'incidenza grezza è risultata di 0,49/100.000 per i maschi e di 0,10/100.000 per le femmine.

I dati disponibili hanno evidenziato per gli adenocarcinomi una proporzione molto elevata di casi con storia lavorativa di esposizione a polveri di legno e un'alta proporzione di casi esposti a polvere di cuoio nel sesso femminile. Sono stati inoltre riscontrati eccessi di durata media lavorativa

per la mansione di finitore edile tra gli adenocarcinomi e di carpentiere-saldatore tra i carcinomi squamosi. Altre apparenti associazioni suggerite dallo studio osservazionale sulla base della distribuzione dei casi per mansione (es. lavoratori dell'abbigliamento, agricoltore-allevatore, conduttore di mezzi di trasporto) paiono necessitare, per una loro conferma, di ulteriori specifiche indagini di epidemiologia analitica.

Lo studio caso-controllo condotto per i casi rilevati nel quinquennio 1996-2000 (113 casi di carcinoma e 336 controlli) ha evidenziato una forte associazione tra esposizione a polveri di legno e cuoio e adenocarcinoma (per le polveri di legno l'Odds Ratio è pari a 60.7 e a 315.5 per esposizioni > 20 anni); per le polveri di legno un rischio relativo attribuibile era presente anche per i tipi istologici misti (prevalentemente indifferenziato e mucoepidermoide) con una Odds Ratio, però, molto inferiore (OR = 5.6), mentre non è risultato esservi associazione con i carcinomi squamosi. Per questi ultimi è stata, invece, evidenziata associazione con esposizione a fumi di saldatura e arsenico (OR rispettivamente 3.7 e 4.4). Altre associazioni significative sono risultate quelle tra esposizione a vapori di solventi organici e carcinomi, con esclusione dello squamoso, (OR di 4,1 per gli adenocarcinomi e 4,2 per il tipo istologico misto) e tra esposizione > 10 anni a polveri tessili e adenocarcinomi (OR 12.4). Occorre rilevare in merito che, con l'eccezione delle polveri di legno, parte delle suddette stime del rischio sono state calcolate sulla base di piccoli numeri, con conseguente elevata variabilità campionaria.

Si fa rimando per ulteriori dettagli alla versione integrale del Rapporto sull'attività dell'Osservatorio, disponibile in formato digitale al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/nasosinusal/dwd/rapporto.pdf>

Le fibre vetrose: rischio lavorativo e prevenzione

di M. Gullo (Inail Piemonte)

Le fibre artificiali vetrose (MMVFs), introdotte nei cicli produttivi italiani già dalla fine degli anni ottanta, hanno avuto un diffuso impiego dal 1992 come sostitutive dell'amianto. Nonostante le loro proprietà di resistenza chimica e termica le abbiano rese una valida alternativa all'amianto, le fibre artificiali vetrose si sono rivelate patogene per l'uomo, provocando danni a carico del polmone in ragione, prevalentemente, della loro biopersistenza. I principali effetti sono l'infiammazione cronica, la fibrosi e, da studi sperimentali risulta, anche, un possibile potenziale cancerogeno.

Le MMVFs costituiscono una famiglia eterogenea di fibre e, sulla base dei loro diversi caratteri chimico-fisici, vengono raggruppate in due macrogruppi: filamenti (fibre di vetro a filamento continuo) e lane (di vetro, di roccia, di scoria, fibre ceramiche refrattarie e altre fibre).

Una prima classificazione effettuata dal WHO, nel 1988, ha collocato le fibre ceramiche e le lane minerali tra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo. In merito, nel tempo si sono susseguite diverse opinioni le cui conclusioni, ancora non completamente condivise dalla comunità scientifica, sono riassunte in una monografia IARC (2002) nella quale le sole fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono considerate come un possibile cancerogeno per l'uomo e, quindi, classificate in classe 2B, mentre le altre MMVFs sono ricondotte a classi di pericolosità minore. Più nel recente, in sede di Unione Europea si è pervenuti, grazie all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, a una classificazione diversa per quanto riguarda la potenzialità oncogena, basata sulla composizione chimica e sulle caratteristiche dimensionali delle fibre e diversi sono stati i provvedimenti normativi adottati, in merito, nei Paesi dell'Unione.

La grande attenzione posta su questi materiali trova fondamento sul vastissimo utilizzo che ne viene fatto nei più svariati comparti produttivi come isolanti termici, acustici e nella protezione da incendi, circostanza che fa individuare una consistente platea di esposti. Ciò ha imposto adeguate azioni per far sì che il loro impiego

non induca danni, a breve e lungo termine, sulle condizioni di salute dei lavoratori. La necessità di affrontare in termini omogenei e coordinati la tematica ha stimolato la costituzione di un coordinamento tecnico degli Operatori della Prevenzione che in Italia hanno affrontato il problema dell'utilizzo sicuro delle fibre artificiali vetrose con l'obiettivo di raccogliere gli elementi utili da ogni esperienza, realizzata anche presso altri enti o strutture di prevenzione, per documentare i livelli di esposizione ambientale presenti in diverse lavorazioni dei vari comparti indagati, le soluzioni di bonifica proposte o attuate, gli eventuali risultati ottenuti oltre che di definire comuni linee guida di prevenzione per affrontare, in modo corretto e adeguato, il problema nelle aziende dei comparti interessati.

A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, denominato Gruppo Interregionale Fibre (GIF), costituito da Operatori di diversi servizi di prevenzione ambientale (Arpa Emilia Romagna e Toscana) e dei luoghi di lavoro (ASL Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Viterbo, Perugia) nonché di Tecnici degli istituti centrali (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Consulenza Tecnica per l'Accertamento dei Rischi dell'INAIL).

Ad aprile 2007 il GIF ha presentato, nell'ambito del convegno "LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: CLASSIFICAZIONE, ESPOSIZIONE, DANNI PER LA SALUTE E LE MISURE DI PREVENZIONE. RISULTATI DI UNO STUDIO NAZIONALE", i risultati di uno studio multidisciplinare, condotto nell'arco di circa tre anni, che restituisce, la revisione e l'analisi dei dati disponibili, i dati sui livelli pregressi e attuali di esposizione, gli effetti sulla salute e della sorveglianza sanitaria, le linee guida di prevenzione, le ricerche, le sperimentazioni e il confronto tra metodi di campionamento e analisi.

Gli atti del convegno sono disponibili all'indirizzo: http://www.ausl.re.it/GIF/FrontEnd/Home/Default.aspx?channel_id=16

Riferimenti bibliografici

International Agency for Research on Cancer: Man made vitreous fibres, Iarc Monographs On The Evaluation Of The Carcinogenic Risk Of Chemicals To Humans, 2002, Vol. 81

Il Centro regionale amianto diventa operativo

di M. Anastasia (Regione Piemonte)

Diventa operativo il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di Casale Monferrato. Nella seduta del 1° luglio la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, Eleonora Artesio, ha provveduto alla nomina dei comitati strategico e tecnico-scientifico e all'approvazione del programma di attività di massima che delinea le prime azioni necessarie all'avvio concreto del Centro.

Il comitato strategico dovrà sostenere la partecipazione del Centro alle attività nazionali e interregionali anche mediante la promozione delle esperienze e delle iniziative, definire le strategie di azione finalizzate al coordinamento delle politiche sanitarie e ambientali regionali inerenti alle problematiche connesse con l'amianto, operare scelte in funzione delle proposte del comitato tecnico-scientifico ed effettuare un monitoraggio delle attività del Centro.

Al comitato tecnico-scientifico, invece, spetteranno i compiti di coordinare le linee di attività identificate, operare scelte ed elaborare strategie definendo le priorità in relazione alle risorse disponibili e alle indicazioni fornite dalla ricerca scientifica, mantenere i rapporti con gli altri enti e strutture.

Sette le linee di lavoro individuate: sorveglianza sanitaria degli ex esposti e degli addetti alle imprese di bonifica; registrazione dei mesoteliomi e costruzione degli elenchi degli ex esposti ad amianto e di lavoratori addetti a opere



di bonifica; modalità di trattamento dei piemontesi malati di mesotelioma e di cancro polmonare; analisi della giurisprudenza italiana ed europea relativamente ai diritti delle vittime di esposizioni ambientali non professionali dovute a emissioni industriali; esposizione ad amianto di origine naturale in Piemonte (e rischio di esposizione in occasione di grandi opere); aggiornamento delle tecniche per la bonifica e lo smaltimento; armonizzazione delle normative regionali sull'amianto relative al rischio ambientale e agli aspetti sanitari.

Per le spese di primo impianto relative alla struttura, agli arredi e alle attrezzature, la Giunta ha assegnato al Centro 250.000 euro, che vanno ad aggiungersi ai 500.000 derivanti da finanziamenti statali già attribuiti nel 2007.

Decreto 12 marzo 2008 (Certificazione esposizione amianto)

In data 12/03/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio un Decreto ove sono indicate le modalità attuative dell'art.1 comma 20 e 21 della legge 247 del 24/12/2007 per il conseguimento dei benefici previdenziali ad alcune categorie di lavoratori esposti alle fibre di amianto così come previsto dall'art. 13 comma 8 della legge 257/92 e successive modifiche.

Possono avvalersi dei benefici previdenziali i lavoratori che hanno presentato domanda all'Inail per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, che non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge

247/2007 e che hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992. La durata dell'esposizione all'amianto è certificata dall'Inail. La procedura prevede che i lavoratori presentino domanda all'Inail entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto. fg

Buone prassi europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro

di S. La Monica (Regione Piemonte)

Il Centro internazionale di formazione dell'International Labour Organization (ITC-ILO), agenzia dell'ONU che ha il compito di promuovere condizioni di lavoro dignitoso nel mondo, ha deciso di mettere a disposizione della realtà locale la propria esperienza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In effetti, già da diversi anni l'ITC-ILO di Torino organizza master internazionali su questa materia e dispone di esperti provenienti dai cinque continenti, in grado di portare esperienze, metodologie per affrontare il problema ed esempi di buone pratiche.

Lunedì 16 giugno è stato, quindi, organizzato a Torino un convegno dal titolo *Buone prassi sulla sicurezza e salute sul lavoro* al quale hanno partecipato Seiji Machida, esperto dell'ILO di Ginevra, Sarah Copsey, dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao, e alcuni rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali nonché della Regione Piemonte.

Machida ha sottolineato come uno dei problemi principali a livello internazionale sia quello di trovare un linguaggio comune in un contesto sempre più globalizzato. Per fare un esempio concreto, dopo quasi dieci anni di trattative l'ONU è riuscita ad ottenere un accordo per un Sistema Globale di classificazione dei prodotti chimici. Purtroppo, questo sistema non è ancora stato adottato universalmente con la conseguenza che molti incidenti sono causati proprio da un'errata



informazione. Machida ha, inoltre, rilevato che esistono molti strumenti legislativi e accordi internazionali e ottime leggi nazionali, ma che tutto ciò perde di efficacia in assenza di una cultura della prevenzione e della sicurezza che coinvolga lavoratori e datori di lavoro.

Copsey ha, invece, sottolineato l'importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione, che sono tra le attività principali dell'Agenzia, e ha mostrato alcuni esempi di esperienze raccolte in diverse regioni del mondo.

Riccardo Rosi dell'Unione Industriale di Torino, invitando a non drammatizzare oltremodo il fenomeno degli infortuni sul lavoro, in costante miglioramento negli ultimi anni, ha criticato il carattere eccessivamente sanzionatorio del nuovo D.Lgs. 81/08.

Differente l'avviso di Laura Seidita della CGIL, la quale ha sollecitato un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo chiamati ad operare nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, esprimendo un parere, complessivamente positivo, sulla nuova normativa.

Chi scrive ha chiuso i lavori con una riflessione sulla necessità di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di prevenzione realizzati, per ottimizzare le scarse risorse economiche e umane oggi disponibili.

